

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile

Nel 2000 si è tenuto a Bologna un convegno, molto ben organizzato dal notaio Enrico Marmocchi e dal professor Giorgio Tamba, per fare il punto storiografico sul più importante autore di opere di diritto notarile medievale, Rolandino Passaggieri, del quale ricorreva il VII centenario della morte<sup>1</sup>. L'occasione è stata utile per riflettere, oltre che sull'importanza del personaggio, anche sulle vicende medievali del diritto notarile. All'interno di questa vicenda una posizione particolare è quella di Martino da Fano, giurista accreditato come uno dei più illustri rappresentanti della generazione di studiosi che, nella seconda metà del XIII secolo, si trovarono a gestire la gloriosa ma pesante eredità della scuola bolognese dei glossatori. Non è, quindi, assolutamente casuale la circostanza che tanti illustri colleghi abbiano aderito a questa iniziativa: Martino da Fano, infatti, per la sua estesa e variegata produzione scientifica e per la sua attività di docente, ha ricevuto notevole attenzione dagli storici del diritto. Le ragioni di questo successo sono da ricercarsi nel fatto che, come scrive Liotta,

« la sua produzione comprende trattazioni monografiche di sicura destinazione ai bisogni della pratica e altre di natura, prevalentemente teorica e scolastica, nelle quali è difficile discernere se si tratta di glosse, *quaestiones, tractatus, notabilia* ... Certamente come opera autonoma circolarono gli scritti riguardanti il diritto processuale, e cioè il *Formularium* ... scritto intorno al 1232, durante gli anni dell'insegnamento a Fano ... L'opera è stata concepita per apprestare un formulario degli atti di diritto sostanziale di competenza dei notai, nonché per fornire il formulario dei libelli litigiosi che, per ognuno di questi atti, potevano eventualmente essere redatti per l'esercizio delle azioni giudiziarie a tutela ... Questi esempi giustificano la sua collocazione tra i maggiori esponenti della fase di transizione attraversata dalla scuola dei glossatori ... »<sup>2</sup>.

---

\* Pubbl. in *Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis*, Atti del Convegno Internazionale di studi, Imperia-Taggia, 30 settembre - 1 ottobre 2005, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2007 (Consiglio Nazionale del Notariato, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, 10), pp. 113-124.

<sup>1</sup> È stata sollecitata anche la pubblicazione del volume *Rolandino e l'ars Notaria da Bologna all'Europa*, Atti del Convegno, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, V).

<sup>2</sup> F. LIOTTA, *Del Cassero, Martino (Martino da Fano)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVI, Roma 1988, pp. 442-446; C.E. TAVILLA, *Homo alterius: i rapporti di dipendenza per-*

Gli elementi di valutazione storiografica adesso sono chiari e si può iniziare dal primo, la pratica professionale, già citata dal progenitore degli storici del diritto, l'umanista Tommaso Diplovatazio che, riferendosi a *Martinus de Fano*, lo definisce *supremus legum doctor*, aggiungendo che *composuit pulchrum opus in pratica*<sup>3</sup>.

Il secondo elemento è cronologico, il XIII secolo, ed è legato ad una precisa fase di mutamento della scienza e della didattica giuridica. Un grande maestro come Enrico Besta ha profuso nella sua valutazione di questa fase, una buona miscela di ottimismo e di negatività affermando:

« Non tutto fu marcio da Accursio all'Alciato. Non solo come interpreti del diritto giustiniano vanno considerati i maestri dei nostri studi medievali, ma anche e soprattutto come formatori del diritto nuovo, che solo formalmente era tratto entro gli schemi del diritto giustiniano. Se si guardano da questi aspetti, accanto ai difetti emergono, come luci fra le ombre, non pochi pregi. L'originalità che pareva soppiattata sotto la uguaglianza delle forme, balza fuori in tutta la sua potenza creativa. E per tal modo, malgrado le pecche della esposizione, risulta tutt'altro che esiguo il contributo da essi arrecato al disciplinamento dei rapporti della vita giuridica quotidiana »<sup>4</sup>.

Anche Calasso parla di una spiccata tendenza all'accostamento della scienza alla pratica e di un periodo di transizione nel quale i giuristi si volgono allo studio di argomenti monografici ma, egli continua, « pochi si elevano al di sopra della mediocrità », mentre si afferma la nuova forma letteraria del *tractatus* « alla quale spettava un avvenire splendido »<sup>5</sup>.

'Transizione', 'crisi' sono i concetti che vengono applicati alla scienza giuridica successiva alla scuola dei glossatori, ma uno storico del notariato bolognese, Gianfranco Orlandelli, non è d'accordo con questa analisi. Egli dice che

« si afferma abitualmente che la scuola giuridica bolognese, dopo la produzione della glossa accursiana, accusa un certo senso di stanchezza per le forme classiche della esegesi dei testi, stanchezza che richiama l'interesse su determinati settori della pratica, prima

---

sonale nella dottrina del Duecento. *Il trattato de hominiciis di Martino da Fano*, Napoli 1993; N. SARTI, *Martinus da Fano ed i suoi 'Notabilia super Institutionibus'* (ms. Città del Vaticano, B.V., Urb. Lat. 156), in « Rivista di storia del diritto italiano », LXIX (1996), pp. 115-153.

<sup>3</sup> T. DIPLOVATII *Liber de claris iurisconsultis pars posterior*, a cura di F. SCHULTZ - H. KANTOROWICZ - G. RABOTTI, in « Studia Gratiana », X (1968), pp. 119-123.

<sup>4</sup> E. BESTA, *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925, p. 824.

<sup>5</sup> F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, pp. 545-546.

trascurati, segnatamente la materia processuale e quella notarile. Questa interpretazione ... dovrebbe essere alquanto riveduta prendendo in più attenta considerazione, anziché la stanchezza per la glossa, lo scaturire di nuovi interessi, la dinamica interna della scuola ... l'interesse per la materia notarile e per quella processuale ... non rappresenta la possibile alternativa fra due diversi campi di indagine ...; si tratta di un campo unico, quello della pratica ... ». A suo parere non è « la scuola di diritto, che, stanca della glossa, recede sulla pratica notarile, ma è la pratica notarile che si rivolge, assetata di conoscenza, alla scuola di diritto, e ne ricava uno strumento per la conquista del sapere giuridico »<sup>6</sup>.

Io credo che sia limitativo ridurre il tutto ad una controversia di tecnicità più o meno raffinate in un contesto culturale in cui gli assetti politici e sociali sono stati gli effettivi fattori del cambiamento. A proposito di Rolandino, osservavo che

« lo spazio urbano, i nuovi assetti istituzionali, una diversa organizzazione politica e sociale cambiano in maniera radicale la figura del notaio. La civiltà urbana e mercantile lo assume come elemento di cerniera tra la dottrina e la pratica e lo induce ad aggiornare il proprio modo di essere rapportandosi ai soggetti protagonisti del nuovo momento storico »<sup>7</sup>.

Si perfezionano le burocrazie cittadine ed esse, imperniandosi su uffici e cancellerie gestite da notai, rilanciano potentemente il ceto notarile. A Bologna nel 1219 nasce la *societas notariorum* che sviluppa scuole specializzate<sup>8</sup>. Di fatto poteva accadere che quotidianamente il notaio operasse al servizio di podestà e giudici forestieri, i quali appunto nel notaio del luogo ricercavano e richiedevano quella sicura conoscenza della materia in genere, ed in particolare delle usanze locali, che ad essi poteva fare difetto.

Questo processo tocca anche Genova dove, secondo Costamagna, sino al 1230 la documentazione notarile non ha regole uniformi ... ma arrivano giudici e notai forestieri soprattutto bolognesi e le regole si uniformano<sup>9</sup>: nel 1260 uno di questi podestà forestieri è proprio Martino da Fano, di cui hanno parlato altri colleghi e del quale torno a parlare per inserirlo all'interno delle affermazioni sinora fatte.

---

<sup>6</sup> G. ORLANDELLI, *Genesi dell'« ars notariae » nel secolo XIII*, in « Studi medievali », 3ª serie, VI/II (1965), p. 356.

<sup>7</sup> V. PIERGIOVANNI, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, in *Rolandino e l'Ars notaria* cit., p. 244, ora anche in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/I, 2003), p. 797.

<sup>8</sup> E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma 1995, p. 267.

<sup>9</sup> G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi Storici sul notariato italiano, I), p. 104.

Lo storico tedesco Ludwig Wahrmund, benemerito editore di tanti testi giuridici medievali, all'interno della sua raccolta di testi processuali, inserisce *Das Formularium des Martinus de Fano* e, nel commento introduttivo, si spinge ad affermare – e questo convegno potrà o meno confermarlo – che si tratta dell'opera più importante di questo autore. Aggiunge, peraltro, che il materiale formulare presentato da Martino da Fano dovrebbe mostrare i fondamenti del diritto positivo del suo tempo ma, pur essendo opera diligente e meritoria, non si mostra di particolare originalità. A suo parere, anche la sistematica proposta lascerebbe a desiderare, soprattutto nella seconda parte – che pure Wahrmund ritiene la più significativa – comprendente 157 rubriche, ad iniziare dalla formula del mutuo e riferita a fonti e formule processuali per la maggior parte degli atti della vita giuridica quotidiana. La stessa sistematica comprendente nell'ordine, le obbligazioni, la famiglia e le successioni, non è particolarmente accurata, prevedendo, all'interno delle singole parti, l'inserimento di istituti non omogenei come, ad esempio, servitù, tributi, feudi, voti monastici ed altro<sup>10</sup>.

La prima parte, sempre secondo Wahrmund, sarebbe un quasi completo *ordo iudiciarius*, mentre la terza rappresenterebbe quasi una appendice comprendente *securitates e renuntiationes*.

Orlandelli, nel ricostruire le vicende delle opere notarili di Ranieri da Perugia (c. 1219-27), da lui considerato il massimo esponente della scuola bolognese di notariato della prima metà del secolo tredicesimo, ricorda che l'*Ars notaria* di Ranieri « sulla base del documento notarile si avventurava nel vasto mare del processo così come quella di Martino da Fano dal vasto mare del processo tendeva ad approdare ai lidi più sicuri dell'istrumento notarile »<sup>11</sup>. Sempre Orlandelli rileva che la procedura diviene « il fulcro della problematica per la generazione immediatamente successiva a quella di Ranieri. Per lui non è dubbio che l'*instrumentum* è come la nascita dell'individuo, il processo è come la vita tutta dell'uomo »: ancora una volta, peraltro, egli, con una immagine letteraria, torna sui due autori sostenendo che « Ranieri fa rotta per l'alto

---

<sup>10</sup> *Der Ordo Iudiciorum des Martinus de Fano*, in *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, a cura di L. WAHRMUND, I, 7, Innsbruck 1906, pp. 7-26; *Das Formularium des Martinus de Fano*, *Ibidem*, I, 8, Innsbruck 1907, pp. VII-136.

<sup>11</sup> G. ORLANDELLI, *La scuola di notariato tra VIII e IX centenario dello studio bolognese*, in *Studio bolognese e formazione del notariato*, Atti del Convegno, Bologna, 6 maggio 1989, Milano 1992 (Consiglio Nazionale del Notariato, Studi storici sul notariato italiano, IX), p. 33. Dello stesso autore si veda *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel XII secolo per una edizione dell'Ars Notariae di Salatielle*, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », n.s., II (1961), pp. 3-54.

mare del processo già solcato da quella strana figura di Argonauta che fu Martino da Fano, un navigatore che percorreva la stessa rotta di Ranieri ma in senso inverso, dall'alto mare del processo alla spiaggia del formulario notarile »<sup>12</sup>.

Non si tratta di stabilire ora quale delle due scelte sia stata la più valida ma solo di ricordare come esista una forte tendenza a collegare l'attività del notaio al sistema processuale al punto che sarà sconfitta la pretesa di un altro autore di *Ars notariae*, Salatiele, che riteneva di eliminare dalle opere e dalle scuole notarili i riscontri relativi al processo ed alla pratica<sup>13</sup>.

La nuova situazione politica ed economica delle città italiane, e di Bologna in particolare, vede un rilancio del ceto notarile e del suo peso sociale proponendo nuovi rapporti anche nella scienza e nella didattica giuridica.

Orlandelli pone, come ho detto, anche un problema di valutazione storiografica delle opere di questo periodo, ma su questo conto di tornare più avanti mentre, al momento, può essere più utile esaminare alcuni significativi aspetti dell'opera notarile di Martino da Fano, iniziando proprio dal proemio: « Incipit formularium a Martino a Fano super contractibus et libellis saepius accidentibus compilatum »<sup>14</sup>. Già dal titolo sembra emergere l'attenzione al versante applicativo dell'opera di Martino con il richiamo di una ripartizione sistematica molto semplice, qualificata, per le scelte interne alla stessa, dalla incidenza effettiva nella prassi.

Come altri autori di opere di diritto notarile, anche per Martino il primo problema da porsi consiste nell'individuare cosa sia necessario che un notaio debba possedere per esercitare pienamente la professione. Salatiele, nel proemio della *Ars notarie*, ha posto immediatamente al centro della propria attenzione e di quella del lettore la qualità politico-sociale del professionista, il suo essere, cioè,

« quedam publica persona publicum officium gerens ad cuius fidem hodie publice decurritur ut scribat et ad perhennem memoriam in publicam formam reducat ea que ab hominibus fiunt »<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> ID., *La scuola* cit., pp. 49-50.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 52.

<sup>14</sup> *Das Formularium des Martinus de Fano* cit., p. 1.

<sup>15</sup> SALATIELE, *Ars Notariae*, a cura di G. ORLANDELLI, II, *La seconda stesura dai codici della Biblioteca Nazionale di Parigi lat. 4593 e Lat. 14622*, Milano 1961, II, p. 7 (si veda anche I, *I frammenti della prima stesura dal Codice bolognese dell'Archigimnasio B. 1484*, Milano 1961, I, p. 8).

Anche Rolandino Passaggieri nel *Tractatus notularum* preferisce esaltare il ruolo pubblico a cui, però, collega inscindibilmente la autenticità:

« Primo videamus quid sit notaria ... Notaria est negocia hominum publice et auctentice notare: quia non omnis scriptura notariorum publica et auctentica est, sed illa solummodo quae in publicam et auctenticam redigitur formam ... »<sup>16</sup>.

Martino, al contrario, individua le caratteristiche professionali più tecniche che qualificano l'arte e coloro che la esercitano, che sono *fides*, *diligentia*, *industria*, come vedremo più avanti.

Anche relativamente ai contenuti ed al significato della *fides* i due autori seguono sentieri concettuali e culturali diversi. Salatiele richiama certamente la affidabilità del professionista – *id est ad personam fidelem* –, ma recupera, ad illustrazione e favore della categoria notarile, la tradizione della scienza canonistica che si andava proprio in quegli anni sviluppando attraverso i commenti ai testi del titolo iniziale del *Liber Extra* “*De Summa Trinitate et fide catholica*”. La *fides* è l'antidoto contro i comportamenti fraudolenti « sicut hec scientia fraudis abhorret consortiatur fidei, virtute corruscet »<sup>17</sup>.

Al di là della notazione che Salatiele ormai definisce l'*ars notarie scientia* nel chiaro tentativo di nobilitare e rendere la professione notarile autonoma e soprattutto culturalmente autosufficiente rispetto alle altre categorie di professionisti del diritto, egli sfrutta pienamente la polisemanticità del termine *fides* per illustrare il notaio:

« est autem fides religionis sanctissime fundamentum, caritatis auxilium, amoris subsidium, fides sanctitatem firmat, caritatem corroborat, dignitatem exornat, et sic non est mirum si decurritur ad tabellionem tot fidei dotibus illustratum »<sup>18</sup>.

La *fides* deve essere *intemerata* [*id est incorrupta*] per esaltare la figura del notaio onesto e distinguerlo da quelli corrotti:

« nam per instrumenta, que ipsorum prodigalitatibus incuria fudit, iuris vinculum homines non astringit sed per pravam structuram, que a turpi crimine artis ignorate procedit, instrumentorum nervi deficiunt quibus homines vintiuntur omnibusque fides intemerata servatur et vires contractuum et pactorum quibus mundus regitur,

---

<sup>16</sup> ROLANDINI RODULPHINI *Tractatus notularum*, in *Summa totius artis notariae*, Venetiis MDXLVI (rist. Bologna 1977), p. 406.

<sup>17</sup> SALATIELE, *Ars Notariae* cit., II, p. 7.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

quibus ius suum redditur unicuique legitimo tramite destitute nullam pariunt agentibus actionem »<sup>19</sup>.

L'eco concettuale ed il recupero delle elaborazioni dei canonisti appare chiaro in Salatiele mentre Martino, come si è detto, rimane maggiormente aderente all'ambito della professione notarile ed inserisce la *fides* all'interno delle prerogative dei singoli aspiranti al notariato: « Inter cuncta que ad artem pertinent notariae, haec quilibet notarius habere debet: praecipuam fidem, diligentiam et industriam »<sup>20</sup>.

La circostanza che la *fides* richiesta per tale ufficio debba essere *praecipua* – in un significato, cioè, che richiama specificità e particolarità ma anche eccezionalità e privilegio –, si iscrive all'interno di una scelta culturale, già da me altrove rilevata in tema proprio di *fides* dei notai, che cerca di utilizzare, attraverso le significative scelte di una differenziata aggettivazione – *bona, mala, publica, plena, modica* ed altre, come *intemerata* usata da Salatiele – la ricchezza evocativa del termine *fides* per risolvere alcuni problemi contingenti<sup>21</sup>. Può essere significativo, al proposito, riprendere proprio le parole di Martino da Fano:

« Fidem, quia principaliter tabulariis vel tabellionibus creditur et ad eorum fidem recurritur, sine qua nullus verus potest esse notarius. Est enim grave, fidem fallere, per quam dei et hominum dilectio conservatur »<sup>22</sup>.

È il possesso della *fides* la base dell'identificazione professionale del *verus notarius* e l'eventuale tradimento della stessa – già messa in massimo rilievo dallo stesso Salatiele – mette a repentaglio, oltre che la credibilità del singolo e della categoria, anche, al di sopra della materialità delle fattispecie prese in considerazione, l'armonia spirituale e religiosa che a quella parola è indissolubilmente collegata.

Martino prosegue in questo proemio l'enumerazione dei principi di tecnica notarile e di deontologia professionale che debbono guidare ogni professionista.

---

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 5. Sulla importanza di questo testo ha già richiamato l'attenzione U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II, 1989), p. 78.

<sup>20</sup> *Das Formularium des Martinus de Fano* cit., p. 1.

<sup>21</sup> V. PIERGIOVANNI, *Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale*, in *Hinc publica fides: il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 91-107.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

La diligenza per prima, da intendersi come la naturale applicazione dei principi e delle regole che regolano l'arte e come attenzione concreta alla scadenza di termini che potrebbero configurare forme di *negligentia* e creare pericolo e danno non solo per i clienti ma per lo stesso notaio.

Un ulteriore elemento è qualificato da Martino come *industria*, che egli intende non solo come operosità ma anche come abilità professionale, e che si articola a tre livelli di operatività. Il notaio, infatti, deve essere *discretus*, cioè capace dei migliori risultati professionali, «in intelligendo, disquirendo et componendo». *L'intelligentia* è la capacità di ben intendere le parole dei contraenti, dei testimoni e dei giudici. Deve essere, inoltre, capace di *disquisitio*, cioè di indagare la rispondenza alla verità delle dichiarazioni dei testi e dei confessi. Deve, infine, badare, per evitare le pene previste dalle leggi, nella *compositio* degli atti, a non documentare contratti fraudolenti e non legittimi.

Il richiamo alla correttezza ed alla attenzione professionale del notaio ed alla funzione di memoria pubblica, ricordato da Salatiele, è concetto abbastanza diffuso e ricorrente. Si può, al proposito, ricordare un passo della lettera dedicatoria presente nell'opera di un notaio, *Leo malae linguae de spelunca*, noto come Leone Speluncano, secondo cui

«Cum ars notariatus dicatur, et sic frequens et necessaria propter labilem hominum memoriam, et propter exrescentem nequitiam mundorum, quorum appetitus est noxius ad alienandum quae sua non sunt ... »<sup>23</sup>.

Il formulario di Martino è opera composita che comprende, oltre alle normali formule contrattuali e testamentarie, anche un corposo *ordo iudiciorum*: ad una raccolta più o meno sistematica di formule giuridiche o di modelli di atti giuridici, si affianca un trattato inerente alla procedura giudiziaria dall'inizio della causa fino alla sentenza, appello ed esecuzione. È importante notare che la procedura non è inizialmente parte dei *curricula* universitari e la si apprendeva nelle scuole dei notai e dei giudici.

L'opera di Martino è stata compilata nella città natale del giurista, una volta tornato dagli studi bolognesi, dove egli si ferma a lungo, dopo il 1231, esercitandovi la didattica, onorato col titolo di *dominus legum*.

---

<sup>23</sup> LEONE SPELUNCANO, *Artis Notariae tempestatis huius speculum*, Venetiis MDLXXV. Sull'opera si veda L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997 (Consiglio Nazionale del Notariato, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, VIII), pp. 33-34.

Il formulario appare un prontuario confezionato a misura dei professionisti notai operanti nel territorio fanese. I riferimenti alla istituzioni locali, alla normativa, ai rapporti con le località vicine, alle autorità religiose sono continui ma soprattutto funzionali alla operatività notarile sia in campo pubblico che in quello privato. Le formule sono corredate con osservazioni che non brillano certo per approfondimenti dottrinali che, a mio modo di vedere, sarebbero stati quasi inopportuni nel contesto operativo a cui l'opera è destinata. La chiarezza espositiva e i riferimenti alla pratica locale danno all'opera di Martino una dimensione scientifica originale e significativa. Non posso dilungarmi troppo in esemplificazioni ma posso ricordare solo qualcuna. È stato scritto, in tema di usufrutto, che

«Non possono ricavarsi spunti sistematici particolarmente significativi dal *Formularium super contractibus et libellis* composto nello stesso torno di anni da Martino da Fano ... Ivi si dedicano varie rubriche all'enfiteusi, al feudo ed allo stesso usufrutto, mettendo in mostra ottima tecnica e lucida percezione dei passaggi più delicati nella creazione o nel trasferimento di tali diritti, senza però mai approfondire il tema della qualificazione giuridica di tali situazioni reali in termini generali »<sup>24</sup>.

A mio parere, invece, se lo scopo del formulario è quello di fornire strumenti per interventi corretti e mirati nelle controversie in tema di usufrutto, Martino corrisponde a queste finalità – non vuole certo comporre un libro di dottrina –. È significativo il suo consiglio al notaio a non tenere conto dei contrasti dottrinali: «licet quidam contradicunt, et secundum diversitatem facti diversificanda sunt verba contractus»<sup>25</sup>. Contano le situazioni di fatto e il riferimento non può che essere il diritto locale: «Hic libellus a consuetudine nostra potius quam a iure recipitur»<sup>26</sup>.

È anche interessante il consiglio dell'uso dello strumento societario sia per la *fraterna* che per la *locatio fructuum*, mentre per le *arrhae sponsalitia* c'è la ammissione che «Contractus iste incognitus est apud nos de consuetudine, quia non utilis, sed utilissimus est»<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> G. ROSSI, "Duplex est usufructus". *Ricerche sulla natura dell'usufrutto nel diritto comune*, I, Padova 1996, p. 335.

<sup>25</sup> *Das Formularium des Martinus de Fano* cit., p. 29.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 31.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 47.

Sempre ai fini della collocazione e dell'ambito di applicazione dell'opera, la matrice fanense è certificata dal richiamo di prassi locali relative alla nomina ed alla elezione di ufficiali pubblici da parte del Consiglio generale.

Per concludere vorrei recuperare una osservazione di Tavilla<sup>28</sup> secondo cui Martino da Fano, dal complesso della sua opera, emerge come

« una personalità tra le più complesse, ad ulteriore conferma di come fosse labile il divario tra attività scientifica e impegno pratico; un giurista che seppe coniugare esperienza didattica, politica e religiosa in modo forse spregiudicato, ma non certo estraneo ad un ceto, quello dei iuris doctores, destinato proprio in quegli anni a compiere un salto di qualità che lo porterà ad assumere un ruolo di primissimo piano nelle vicende della società e della politica italiana ».

È osservazione da condividere e riportare ad un più generale livello storiografico. Molti anni fa studiando un grande giurista genovese, Casaregi, osservavo come fosse stata operata una certa sottovalutazione della sua opera perché, quasi sprezzantemente, ritenuto un 'pratico'<sup>29</sup>. Confesso che in questa circostanza, valutando quanto è stato detto su Martino da Fano, sulla sua opera, sulla funzione che, insieme agli altri giuristi pratici, egli ha avuto nello sviluppo della scienza giuridica la sensazione mi è tornata rafforzata dal fatto che il biasimo raddoppia perché egli si occupa di diritto notarile. Quest'ultimo, infatti, dovrà faticare molto per ottenere piena cittadinanza ed autonomia scientifica: le ragioni non sono solo tecniche ma soprattutto politiche e sociali, riportandosi alle lotte intestine nelle città medievali italiane. Recentemente nella collana storica del Consiglio Nazionale del Notariato, uno storico francese, Jean Hilaire, ha ricostruito la lunga storia della scienza notarile francese<sup>30</sup>. Penso che riscoprendo figure ed opere come Martino da Fano ed il suo *Formularium* si possa dare un serio contributo, come cerchiamo di fare con questo convegno, oltre che ad una più corretta dimensione del contributo dei notai alla scienza medievale, alla migliore conoscenza della nostra storia giuridica e civile.

---

<sup>28</sup> C.E. TAVILLA, *Homo alterius* cit., pp. 205-206.

<sup>29</sup> V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, Appunti per una biografia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX/2 (1979), pp. 289-327.

<sup>30</sup> J. HILAIRE, *La scienza dei notai. La lunga storia del notariato in Francia*, Milano 2003 (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, VI).

## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

### *Scienza e pratica commerciale e marittima*

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI <sup>th</sup> Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

### *Avvocatura e notariato*

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo